

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1890)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1975

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione
fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a
Canberra il 28 novembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973, viene a sostituire, dopo cento anni, la Convenzione italo-britannica del 5 febbraio 1873 per la reciproca estradizione dei malfattori, che si estendeva anche al territorio dell'Australia in quanto da questa rimessa in vigore con nota diplomatica del 7 gennaio 1949, ai sensi dell'articolo 44 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

All'origine dei negoziati per la stipulazione di un nuovo Trattato è stata la constata-

zione, sia da parte italiana che da parte australiana, della inadeguatezza della regolamentazione esistente in materia che, risalendo ormai ad un secolo fa, necessitava di una profonda e radicale revisione.

Come noto, le caratteristiche del diritto anglosassone non rendono possibile l'adozione del sistema secondo cui l'obbligo di estradizione viene assunto per tutti i reati che comportano una determinata pena edittale.

Già il precedente accordo del 1873 prevedeva l'obbligo di estradizione in relazione ad una lista di reati specificamente descritti. La

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessaria adozione di un tale sistema rendeva ancora più urgente la revisione dell'accordo, onde introdurre nuove fattispecie di reati od anche fattispecie esistenti, ma non previste dall'accordo in quanto, all'epoca, considerate irrilevanti.

Tra i più significativi esempi di fattispecie introdotte nel nuovo Trattato si possono citare i reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti, nonchè il reato di pirateria, marittima ed aerea, secondo le norme del diritto internazionale (articolo II, *sub* 9 e 20).

L'altra significativa innovazione rispetto al precedente accordo è quella introdotta dall'articolo I, paragrafo secondo che, nel definire il territorio di una Parte contraente ai fini del luogo del commesso reato, comprende non soltanto l'ambito territoriale dello Stato, ma anche gli aeromobili e le navi registrati presso la Parte contraente nel caso in cui l'aeromobile sia in volo o la nave sia in navigazione in alto mare nel momento in cui il reato è commesso. Ai fini della definizione dell'aeromobile « in volo » è stata adottata la definizione contenuta nella Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, da tempo recepita nell'ordinamento italiano.

Naturalmente, sono state introdotte nel Trattato tutte le normali clausole per garantire le eccezioni all'obbligo di estradizione nei casi in cui tale obbligo sia incompatibile con l'ordinamento interno, ivi compresa l'eccezione per i reati di natura politica. Nei riguardi della pena di morte il Trattato prevede, sulla base dei principi sanciti nella Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 che, ove in base alla legge della Parte richiedente la persona ricercata è passibile di tale pena per un reato per il quale è richiesta l'extradizione, ma la legge della Parte richiesta non prevede la pena di morte per simili reati, la estradizione

sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire (articolo III). L'accordo, ancora, si applica, benchè non espressamente dichiarato, anche al caso di estradizione di cittadini dello Stato richiesto, con la limitazione di cui al primo paragrafo dell'articolo IV, secondo la quale ciascuna delle Parti contraenti potrà rifiutare la estradizione dei propri cittadini. Nel caso tuttavia in cui la Parte richiesta rifiuti la estradizione di un suo cittadino, essa dovrà, su domanda della Parte richiedente, e qualora le leggi della stessa Parte richiesta lo consentano, sottoporre il caso alle autorità competenti al fine di consentire l'instaurazione, ove ne ricorrano gli estremi, di procedimenti giudiziari e dovrà poi informare la Parte richiedente dell'esito di detta domanda (articolo IV, paragrafo quarto).

Un'importante innovazione, infine, è stata introdotta dall'articolo XV, per quanto concerne la documentazione necessaria per il procedimento estradizionale, nel senso di prevedere l'obbligo di ammettere come prova ogni deposizione, anche se non resa sotto giuramento, purchè la persona che l'ha resa, sia stata informata dall'autorità giudiziaria, davanti alla quale deponessa, delle sanzioni penali nelle quali sarebbe incorsa nel caso di dichiarazioni false o reticenti (come appunto avviene nell'ambito della procedura istruttoria italiana).

Concludendo, può dirsi che il nuovo Trattato di estradizione tra l'Italia e l'Australia costituisce un adeguato e moderno strumento per intensificare una cooperazione internazionale che si rende particolarmente necessaria ai fini della repressione dei crimini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXVI del Trattato stesso.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

FRA

LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'AUSTRALIA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia

DESIDEROSI di adottare disposizioni per la reciproca estradizione di persone imputate o condannate,

HANNO DECISO di concludere un Trattato a tal fine ed hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Articolo I

1. — Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciprocamente, nei casi e alle condizioni specificate nel presente Trattato, le persone imputate o condannate per uno dei reati di cui all'Articolo II, commesso nel territorio di una Parte, o fuori di esso nelle circostanze indicate nel paragrafo 5 del presente Articolo, e che si trovino sul territorio dell'altra.

2. — Quando nel presente Trattato si fa riferimento al territorio di una Parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonché le navi e gli aeromobili di proprietà di quella Parte o in essa registrati, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato è commesso.

3. — Ai fini del presente Trattato, l'aeromobile è considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio.

4. — Ai fini del presente Articolo, il territorio soggetto alla giurisdizione dell'Australia include i territori delle cui relazioni internazionali l'Australia è responsabile.

5. — Quando il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta può concedere l'estradizione qualora le sue leggi prevedano la punizione di detto reato commesso fuori del suo territorio.

Articolo II

1. — L'estradizione sarà accordata per ogni reato che rientra in una delle seguenti definizioni, purché esso sia, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti:

a) un reato per il quale possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni o altra specie di pena più severa; e

b) un reato per il quale possa essere accordata l'estradizione:

1) Omicidio volontario; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo.

2) Istigazione o aiuto al suicidio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) Lesioni volontarie gravi o gravissime.
- 4) Violenza carnale; violenza carnale presunta; incesto.
- 5) Atti di libidine violenti.
- 6) Incitamento, istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione.
- 7) Aborto illegale.
- 8) Sequestro di persona in tutte le sue forme; ratto in tutte le sue forme.
- 9) Reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti.
- 10) Furto semplice; furto aggravato; rapina; estorsione; truffa; appropriazione indebita; ricettazione; violazione di domicilio se commessa con violenza su cose o persone.
- 11) Bancarotta fraudolenta.
- 12) Reati di amministratori di società o di altre persone esercitanti funzioni presso organi di società o nel loro interesse.
- 13) Reati relativi alla pubblicazione, contraffazione o alterazione di monete, banconote o carte di pubblico credito e ogni altro reato relativo alla falsità in documenti o scritture private.
- 14) Corruzione di pubblico ufficiale.
- 15) Falsa testimonianza; subornazione di testimoni; reati contro l'amministrazione della giustizia.
- 16) Incendio doloso.
- 17) Danneggiamento.
- 18) Disastro o pericolo di disastro ferroviario, aereo o marittimo o di altri mezzi di trasporto.
- 19) Ammutinamento o rivolta a bordo di una nave in navigazione o di un aeromobile in volo contro l'autorità del comandante della nave o dell'aeromobile.
- 20) Pirateria, marittima o aerea, secondo le norme del diritto internazionale.
- 21) Traffico di schiavi.
- 22) Genocidio; o pubblica e diretta istigazione al genocidio.
- 23) Tentativo o concorso in relazione ad uno dei reati per i quali può essere concessa l'estradizione in base al presente Trattato, o favoreggiamento della persona che ha commesso uno di tali reati.

2. — L'estradizione sarà altresì accordata per ogni altro reato, purché esso sia, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti:

a) un reato per il quale possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni o altra specie di pena più severa; e

b) un reato per il quale possa essere accordata l'estradizione.

3. — Sarà altresì concessa l'estradizione per il concorso in un reato previsto dal presente Articolo e per il quale, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni od altra specie di pena più severa.

4. — Nel caso di persona condannata, l'estradizione sarà concessa soltanto qualora la pena inflitta sia almeno un anno di reclusione o, fatte salve comunque le disposizioni di cui all'Articolo III, la pena di morte.

5. — L'estradizione non sarà concessa per un reato che costituisce una infrazione alle leggi militari e non è previsto dal diritto penale comune, o per un reato fiscale.

Articolo III

Se, in base alla legge della Parte richiedente, la persona ricercata è passibile di pena di morte per un reato per il quale è richiesta l'extradizione, ma la legge della Parte richiesta non prevede la pena di morte per simili reati, l'extradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Articolo IV

1. — Ciascuna delle Parti contraenti potrà rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. — Ai fini del presente articolo, il termine « cittadino » include, per quanto concerne l'Australia, una persona sotto protezione australiana (Australian protected person).
3. — La qualità di cittadino sarà valutata al momento della domanda di estradizione.
4. — Qualora la Parte richiesta rifiuti l'extradizione di un suo cittadino, essa dovrà, su domanda della Parte richiedente, e se le leggi della stessa Parte richiesta lo permettono, sottoporre il caso alle autorità competenti al fine di consentire l'instaurazione, se del caso, di procedimenti giudiziari e dovrà informare la Parte richiedente dell'esito della richiesta.
5. — Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, i documenti, le informazioni e il materiale probatorio relativi al reato saranno trasmessi senza spese dalla Parte richiedente alla Parte richiesta.

Articolo V

1. — L'extradizione per un'azione od omissione costituente reato non sarà concessa qualora la persona richiesta sia stata giudicata in forma definitiva dalle competenti autorità giudiziarie della Parte richiesta o di uno Stato terzo per tale azione od omissione.
2. — L'extradizione potrà essere rifiutata se le competenti autorità della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti o di porre fine ai procedimenti che esse hanno instaurato per la stessa azione od omissione.

Articolo VI

1. — La Parte richiesta potrà rifiutare l'extradizione se le autorità competenti di tale Parte procedono penalmente nei confronti della persona richiesta per l'azione o l'omissione costituenti il reato per il quale l'extradizione è domandata.
2. — Se nei confronti della persona richiesta è in corso un'istruttoria o se la stessa sta scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sarà differita sino alla conclusione del processo e all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

Articolo VII

Non sarà accordata l'extradizione qualora, in base alle leggi della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita o la condanna non possa essere eseguita per effetto della prescrizione o per qualsiasi altra causa.

Articolo VIII

1. — Una persona non sarà estradata se:

a) il reato per cui è chiesta l'extradizione è considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico o come un reato connesso con un reato di carattere politico; o

b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata avanzata al fine di giudicare o punire la persona per considerazioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche; o per ritenere che la persona, se estradata, possa essere danneggiata nel corso del procedimento, punita, detenuta o limitata nella sua libertà personale per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche.

2. — I reati di genocidio, tentativo o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio non saranno ritenuti reati di carattere politico.

Articolo IX

Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente Trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Articolo X

1. — La domanda di estradizione dovrà essere accompagnata da:

a) una descrizione più esatta possibile della persona richiesta e ogni altra informazione utile a stabilirne l'identità e la cittadinanza;

b) una descrizione particolareggiata del reato per cui l'extradizione è richiesta;

c) il testo della legge, quando esista, che prevede tale reato, nonché la menzione della pena che può essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali può essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena; e

d) l'indicazione delle leggi che conferiscono il carattere di estradabilità al reato nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente.

2. — Se la domanda riguarda un imputato, essa sarà anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura debitamente autenticati spiccati da un magistrato della Parte richiedente e da documenti debitamente autenticati dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificerebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.

3. — Se la domanda si riferisce ad una persona già condannata, essa sarà anche accompagnata:

a) da estratto autentico della sentenza di condanna; e

b) dall'attestazione della irrevocabilità della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la pena da espiare; e inoltre, se la persona da estradare non era presente al processo, dal mandato o dall'ordine di cattura debitamente autenticati, nonché da documenti debitamente autenticati dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificerebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.

Articolo XI

1. — Se la domanda di estradizione riguarda una persona imputata, l'extradizione sarà accordata solo se sarà stata fornita la prova che il reato per il quale l'extradizione è richiesta rientra fra quelli previsti dal presente Trattato, e se saranno forniti indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.

2. — Se la domanda di estradizione riguarda una persona condannata, l'extradizione sarà accordata solo se sarà stata fornita la prova che la persona stessa è stata condannata per un reato previsto dal presente Trattato, e che essa deve ancora espiare la pena inflitta in tutto od in parte.

3. — La Parte richiesta, se ritiene che le prove fornite non siano sufficienti per prendere una decisione in merito alla domanda, potrà richiedere che siano fornite ulteriori prove entro il periodo di tempo che tale Parte fisserà.

Articolo XII

1. — Quando la richiesta di estradizione è accettata, la Parte richiesta deve, nella misura in cui le sue leggi lo permettono, consegnare alla Parte richiedente tutti gli oggetti, ivi comprese le somme di denaro:

a) che possano servire come prova del reato; o

b) che siano stati ottenuti dalla persona richiesta come provento del reato e si trovino in suo possesso.

2. — Se gli oggetti in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima può, in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti senza spese.

3. — Queste disposizioni non pregiudicano i diritti della Parte richiesta o di ogni altra persona diversa dalla persona richiesta.

4. — Nel caso esistano tali diritti, gli oggetti saranno restituiti su domanda della Parte richiesta senza spese, il più presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

Articolo XIII

Una persona non sarà estradata finché non sarà stata dichiarata estraibile secondo le leggi della Parte richiesta e sino alla scadenza di ogni ulteriore periodo che possa essere richiesto da tali leggi.

Articolo XIV

1. — In casi urgenti la persona domandata può, conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorità della Parte richiedente.

2. — La domanda di arresto provvisorio dovrà indicare l'intenzione di domandare l'extradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di

cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso nel territorio della Parte richiesta.

3. — Quando tale domanda viene fatta, la Parte richiesta dovrà prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto della persona nei confronti della quale è stata fatta la domanda.

4. — L'arresto provvisorio della persona domandata avrà termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sarà ricevuta in seguito.

Articolo XV

1. — Le autorità della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tale deposizione, dichiarazione o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano debitamente autenticati.

2. — Ai fini del presente Trattato un documento sarà considerato debitamente autenticato se in esso figura:

a) nel caso di mandato, la firma o, nel caso di ogni altro documento originale, la certificazione di un magistrato o altra competente autorità della Parte richiedente; o nel caso di una copia, la certificazione che è la copia conforme dell'originale, nonché

b) il giuramento di testimoni o il sigillo ufficiale del Ministro competente della Parte richiedente.

Un documento sarà anche considerato debitamente autenticato in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta.

3. — Ogni deposizione che non sia stata resa sotto giuramento, ma che sia debitamente autenticata, sarà ammessa come prova come se fosse una deposizione od una prova resa sotto giuramento nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità sulle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente.

Articolo XVI

Una Parte contraente, quando invierà all'altra Parte, in base al presente Trattato, un documento non redatto nella lingua di quest'ultima, dovrà allegare una traduzione nella lingua dell'altra Parte, oppure inviare tale traduzione successivamente, appena possibile.

Articolo XVII

1. — Se l'extradizione di una persona è richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta deciderà a quale di tali Stati la persona richiesta sarà estradata.

2. — Nell'adottare tale decisione la Parte richiesta considererà tutte le circostanze ed in particolare:

a) le disposizioni in merito contenute in Trattati esistenti tra la Parte richiesta e l'altro o altri Stati;

- b) la relativa gravità dei diversi reati cui le richieste si riferiscono;
- c) il luogo od i luoghi ove il reato o i reati furono commessi;
- d) le date rispettive delle domande;
- e) la cittadinanza ed il luogo di residenza abituale della persona; e
- f) la possibilità di successiva estradizione ad un altro Stato.

Articolo XVIII

1. — Quando l'extradizione è accordata, l'estradando sarà avviato dalle Autorità competenti della Parte richiesta ad un porto od aeroporto del territorio di tale Parte convenuto con la Parte richiedente.

2. — La data in cui la persona deve essere estradata alla Parte richiedente sarà convenuta tra quest'ultima e la Parte richiesta.

3. — Se la persona non è stata presa in consegna entro sette giorni dalla data convenuta o da altra data convenuta fra le Parti a modifica della predetta data, la Parte richiesta potrà porre l'estradando in libertà.

4. — In ogni caso, le precedenti disposizioni non impongono alla Parte richiesta alcun obbligo di consegnare l'estradando se questi non è stato preso in consegna prima dello spirare di due mesi dall'emissione dell'ordine di estradizione o dal provvedimento finale delle Autorità competenti di tale Parte, qualora l'estradando faccia domanda di essere posto in libertà o proponga impugnazione contro la decisione di estradarlo.

5. — Se l'estradando viene posto in libertà in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, la Parte richiesta potrà rifiutare di estradarlo per lo stesso reato.

Articolo XIX

1. — La persona estradata non potrà:

- a) essere detenuta o sottoposta a procedimento penale nel territorio della Parte richiedente per alcuna ragione non prevista dal Trattato, né per un reato che non sia compreso tra quelli per i quali l'extradizione può essere accordata in base al Trattato stesso e non sia concretato dai fatti per i quali l'extradizione è stata concessa; o
- b) essere estradata dalla Parte richiedente ad un terzo Stato.

2. — Le disposizioni precedenti non si applicano:

- a) ai reati od infrazioni commessi dopo l'extradizione;
- b) ai reati previsti dall'Articolo II del presente Trattato per i quali la Parte richiesta consenta che la persona sia detenuta o giudicata;
- c) all'extradizione della persona ad un terzo Stato qualora la Parte richiesta vi consenta; o
- d) se la persona abbia successivamente lasciato il territorio della Parte richiedente e vi abbia fatto ritorno volontariamente, oppure non abbia lasciato il suddetto territorio entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto la possibilità di lasciare tale territorio.

Articolo XX

1. — Qualora:

- a) una persona debba essere estradata per un reato da uno Stato terzo ad una Parte contraente attraverso il territorio dell'altra Parte; e

b) sussistano le condizioni previste dal presente Trattato per l'extradizione della persona per tale reato tra le Parti contraenti, la Parte contraente dovrà, a richiesta, permettere il transito della predetta persona attraverso il proprio territorio.

2. — La domanda di transito sarà accompagnata da:

a) una copia, debitamente autenticata, del mandato od ordine di cattura o da un certificato da cui risulti la condanna della persona, emessi dalla Parte richiedente; e

b) qualora tali documenti non precisino il reato per il quale avviene l'extradizione, da un documento nel quale sia specificato il reato e ne siano indicate le circostanze.

3. — L'autorizzazione al transito dell'extradando include l'autorizzazione a che quest'ultimo sia, durante il transito, tenuto in stato di detenzione da una persona designata dalla Parte contraente alla quale l'extradando deve essere avviato.

Articolo XXI

1. — Qualora:

a) si intenda trasferire per aereo sul territorio di una Parte contraente, senza atterraggio in tale territorio, una persona che deve essere estradata da un terzo Stato all'altra Parte contraente; e

b) quest'ultima Parte contraente ritiene che, se l'aereo atterrasse nel suo territorio, il transito sarebbe permesso ai sensi dell'Articolo XX del presente Trattato, la Parte contraente interessata notificherà all'altra Parte contraente l'intenzione di effettuare il trasporto dell'extradando e confermerà a tale Parte contraente che, a suo avviso, il transito è conforme alle disposizioni dell'Articolo XX del presente Trattato.

2. — Nel caso di atterraggio imprevisto nel territorio di una Parte contraente di un aereo che abbia a bordo una persona così trasportata, tale Parte contraente potrà o permettere il transito oppure tenere in stato di detenzione la persona in attesa di una richiesta di transito ai sensi dell'Articolo XX del presente Trattato.

Articolo XXII

1. — Se l'Australia è la Parte richiesta, essa provvederà a rappresentare la Repubblica italiana in ogni procedimento relativo all'extradizione della persona richiesta, e comunque rappresenterà gli interessi della Repubblica italiana.

2. — Se la Repubblica italiana è la Parte richiesta, essa rappresenterà gli interessi dell'Australia con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento giuridico.

3. — Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente Articolo, la Parte richiesta non avanzerà alla Parte richiedente nessuna domanda di rimborso per le spese connesse all'arresto, detenzione, istruttoria e consegna dell'extradando.

4. — Le spese relative al trasporto dell'extradando dal punto di imbarco di cui all'Articolo XVIII del presente Trattato saranno a carico della Parte richiedente.

5. — Qualora, in esecuzione degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte richiesta si avvalga di pubblici ufficiali o di altre persone che non ricevono retribuzione o compenso diversi dagli onorari specifici dovuti per gli atti e servizi prestati, detta Parte avrà diritto ad ottenere dalla Parte richiedente il normale rimborso per detti atti o servizi nel medesimo modo e per lo stesso ammontare come se detti atti o servizi fossero stati prestati in un procedimento penale ordinario secondo le leggi della Parte richiesta.

Articolo XXIII

1. — Tutte le comunicazioni fra le Parti contraenti saranno inoltrate per via diplomatica.
2. — Una domanda, ai sensi dell'Articolo XIV del presente Trattato, potrà anche essere trasmessa tramite i mezzi dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

Articolo XXIV

1. — Con l'entrata in vigore del presente Trattato, le disposizioni del Trattato per la reciproca consegna dei trasgressori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 (citato nel presente Articolo come « il Trattato del 1873 ») cesseranno di avere efficacia nei rapporti tra la Repubblica italiana e l'Australia.
2. — Il presente Trattato si applicherà ad ogni reato commesso prima della sua entrata in vigore, purché il reato stesso sia previsto dal Trattato del 1873 e dall'Articolo II del presente Trattato.

Articolo XXV

Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare il presente Trattato in ogni momento dandone notifica all'altra e, in tal caso, il Trattato cesserà di avere efficacia sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

Articolo XXVI

1. — Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.
2. — Esso entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Canberra il ventotto novembre 1973, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

LUIGI GRANELLI

*Per il Governo
dell'Australia*

DONALD WILLESEE

TREATY OF EXTRADITION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY AND AUSTRALIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of Australia,

DESIRING to make provision for the reciprocal extradition of accused or convicted persons,

HAVE DECIDED to conclude a Treaty for that purpose and have agreed upon the following provisions:

Article I

1. The Contracting Parties undertake to extradite to each other, in the circumstances and subject to the conditions specified in the present Treaty, any person who, being accused or convicted of an offence within Article II committed within the territory of the one Party, or committed outside that territory in the circumstances referred to in paragraph 5 of this Article, is found within the territory of the other Party.

2. A reference in this Treaty to the territory of a Contracting Party is a reference to all the territory under the jurisdiction of that Party, including airspace and territorial sea and vessels and aircraft owned by that Party or registered in its territory if any such vessel is on the high seas or any such aircraft is in flight when the act or omission constituting the offence takes place.

3. For the purposes of this Article, an aircraft shall be considered to be in flight from the moment when power is applied for the purpose of take-off until the moment when the landing run ends.

4. For the purposes of this Article, the territory falling under the jurisdiction of Australia includes the Territories for the international relations of which Australia is responsible.

5. When the act or omission constituting the offence has taken place outside the territory of the requesting Party, the requested Party has power to grant extradition if the laws of the requested Party provide for the punishment of such an act or omission outside its territory.

Article II

1. Extradition shall be granted for an act or omission constituting an offence coming within any of the following descriptions of offences if the offence is, according to the laws of both Contracting Parties:

a) punishable by a punishment not less severe than imprisonment or other form of detention for two years; and

b) one for which extradition can be granted:

i) Wilful murder; murder; manslaughter.

ii) Aiding, abetting, counselling or procuring suicide.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- iii*) Maliciously or wilfully wounding; inflicting grievous bodily harm; assault occasioning actual bodily harm.
- iv*) Rape; unlawful sexual intercourse with a female.
- v*) Indecent assault.
- vi*) Procuring, enticing or leading away, for the purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person; exploiting the prostitution of another person, even with the consent of that person; keeping or managing, or knowingly financing or taking part in the financing of, a brothel; knowingly letting or renting a building or other place or any part thereof for the purpose of the prostitution of others.
- vii*) Illegal abortion.
- viii*) Kidnapping; abduction; false imprisonment.
- ix*) An offence against the law relating to dangerous drugs or narcotics.
- x*) Obtaining property or pecuniary advantage by deception; theft; embezzlement; fraudulent conversion; robbery; burglary or aggravated burglary, housebreaking or any similar offence; blackmail; handling stolen goods.
- xi*) An offence against bankruptcy or insolvency law.
- xii*) An offence against the law relating to companies committed by a company director or other officer of a company.
- xiii*) An offence relating to counterfeiting of coins; an offence against the law relating to the forgery of other forms of legal tender; any other offence against the law relating to forgery; false accounting.
- xiv*) Bribery.
- xv*) Perjury; subornation of perjury; conspiracy to defeat the course of justice.
- xvi*) Arson.
- xvii*) Malicious damage to property.
- xviii*) Any act done with intent to endanger the safety of persons travelling on a railway or on a vehicle, vessel or aircraft, or to endanger a vehicle, vessel or aircraft.
- xix*) Revolt on board a ship at sea or an aircraft in flight against the authority of the master of the ship or the commander of the aircraft.
- xx*) Piracy, involving ships or aircraft, according to international law.
- xxi*) Dealing in slaves.
- xxii*) Genocide or direct and public incitement to commit genocide.
- xxiii*) Attempting or conspiring to commit, or impeding the arrest or prosecution of a person who has or is believed to have committed, any offence for which extradition may be granted under the present Treaty.

2. Extradition shall also be granted for any other act or omission constituting an offence if the offence is, according to the laws of both Contracting Parties:

a) punishable by a punishment not less severe than imprisonment or other form of detention for two years; and

b) one for which extradition can be granted.

3. Extradition shall also be granted for participation in an offence to which this Article applies if the participation is punishable by the laws of both Contracting Parties by a punishment not less severe than imprisonment or other form of detention for two years.

4. A person convicted of an offence shall not be extradited for that offence unless he was sentenced to imprisonment for one year or more, or, subject to the provisions of Article III, to the death penalty.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Extradition shall not be granted for an offence against military law that is not otherwise an offence under the criminal law or for a fiscal offence.

Article III

If, under the law of the requesting Party, the person sought is liable to the death penalty for an offence for which extradition is requested, but the law of the requested Party does not provide for the death penalty in a similar case, extradition shall be refused unless the requesting Party provides such assurances as the requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out.

Article IV

1. Either Contracting Party may refuse to extradite a national of that Party.
2. For the purposes of this Article, the expression "national", in relation to Australia, includes an Australian protected person.
3. The nationality of a person shall be determined as at the time of making of the request for extradition.
4. Where the requested Party refuses to extradite a national of that Party, it shall, if the other Party so requests and the laws of the requested Party allow, submit the case to the competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate and shall inform the requesting Party of the result of the request.
5. For the purposes of paragraph 4 of this Article, the files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted by the requesting Party to the requested Party without charge.

Article V

1. Extradition for an act or omission constituting an offence shall not be granted if final judgement has been passed by the competent judicial authorities of the requested Party or of a third State upon the person sought in respect of that act or omission.
2. Extradition may be refused if the competent authorities of the requested Party have decided not to institute, or to terminate, proceedings in respect of that act or omission.

Article VI

1. The requested Party may refuse to extradite the person sought if the competent authorities of that Party are proceeding against him in respect of any act or omission constituting an offence in respect of which his extradition is requested.
2. If the person sought is under examination or under punishment in the territory of the requested Party for an offence constituted by any other act or omission, his extradition shall be deferred until the conclusion of the trial and the execution of any punishment imposed on him.

Article VII

Extradition for an offence shall not be granted when the person sought has, according to the law of the requesting Party or the requested Party become immune by reason of lapse of time or otherwise from the prosecution or punishment for the act or omission constituting that offence.

Article VIII

1. A person shall not be extradited if:

a) the offence for which his extradition is requested is regarded by the requested Party as an offence of a political character or as an offence connected with an offence of a political character; or

b) the requested Party has substantial grounds for regarding the request for extradition as having been made for the purpose of prosecuting or punishing the person on account of his race, religion, nationality or political opinions or for believing that the person might, if extradited, be prejudiced at his trial, or punished, detained or restricted in his personal liberty, by reason of his race, religion, nationality or political opinions.

2. The offences of genocide, attempted genocide, or conspiracy or direct and public incitement to commit genocide shall not be regarded as offences of a political character.

Article IX

If a request for extradition is made under the present Treaty for a person who at the time of the request is under the age of eighteen years and is considered by the requested Party to be one of its residents, the requested Party may recommend to the requesting Party that the request for extradition be withdrawn, specifying the reasons therefor.

Article X

1. The request for extradition shall be accompanied by:

a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity and nationality;

b) a statement and particulars of the offence for which his extradition is requested;

c) the text, if any, of the law creating the offence, and a statement of the punishment which can be imposed therefor and whether any time limit is imposed on the institution of proceedings, or on the execution of any punishment imposed, for that offence; and

d) a statement of the legal provisions which establish the extraditable character of the offence according to the law of the requesting party.

2. If the request relates to a person accused, it shall also be accompanied by a duly authenticated warrant of arrest issued by a judge or a magistrate in the territory of the requesting Party and by such duly authenticated evidence as, according to the law of the requested Party, would justify his trial if the act or omission constituting the offence had taken place in the territory of the requested Party.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:

- a) by a duly authenticated certificate of the conviction and sentence; and
- b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out and, in addition, if the person sought was not present at his trial, by a duly authenticated warrant of arrest and by such duly authenticated evidence as, according to the law of the requested Party, would justify his trial if the act or omission constituting the offence had taken place in the territory of the requested Party.

Article XI

1. If a request for extradition relates to an accused person, extradition shall not be granted unless evidence is furnished that the offence for which his extradition is sought is one for which extradition may be granted under the present Treaty and evidence which would be, according to the law of the requested Party, sufficient to justify his trial if the act or omission constituting the offence had taken place in its territory.

2. If a request for extradition relates to a convicted person, extradition shall not be granted unless sufficient evidence is furnished that he was convicted of an offence for which extradition may be granted under the present Treaty and that he still has to serve all or part of the punishment imposed.

3. If the requested Party considers that the evidence furnished in support of the request for the extradition of a person is not sufficient to enable the extradition to be granted, that Party may request that additional evidence be furnished within such time as that Party specifies.

Article XII

1. When a request for extradition is granted, the requested Party shall, so far as its law allows, hand over to the requesting Party all articles (including sums of money):

- a) that may serve as proof of the offence; or
- b) that have been acquired by the person sought as a result of the offence and are in his possession.

2. If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the requested Party, the latter may, in connexion with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned without charge.

3. These provisions shall not prejudice the rights of the requested Party or of any person other than the person sought.

4. When these rights exist, the articles shall on request be returned to the requested Party without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

Article XIII

A person sought shall not be extradited until he has been held judicially to be liable to extradition and until the expiration of any further period which may be required by the law of the requested Party.

Article XIV

1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the requested Party, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the requesting Party.

2. The application for provisional arrest shall contain an indication of intention to request the extradition of the person sought and a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgement of conviction against that person, and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest if the act or omission constituting the offence had taken place in the territory of the requested Party.

3. When such an application is made, all necessary steps shall be taken in the territory of the requested Party to secure the arrest of the person in respect of whom the application is made.

4. The provisional arrest of the person sought shall be terminated upon the expiration of forty days from the date of his arrest if the request for his extradition has not been received but this provision shall not prevent the re-arrest or extradition of the person sought if the request for his extradition is received subsequently.

Article XV

1. The authorities of the requested Party shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, a sworn deposition or affirmation taken in the territory of the requesting Party, any warrant, any copy of any such deposition, affirmation or warrant, and any certificate of a conviction or sentence if it is duly authenticated.

2. A document shall be deemed to be duly authenticated for the purposes of this Treaty if:

a) in the case of a warrant it is signed, or in the case of any other original document it is certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the requesting Party, or in the case of a copy it is so certified to be a true copy of the original; and

b) it is authenticated either by the oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the requesting Party, or in such other manner as may be permitted by the law of the requested Party.

3. Any record of testimony that has not been given on oath but is duly authenticated shall be admitted in evidence in any proceedings for extradition where there is an indication that the person who gave the testimony, before deposing before the judicial authorities of the requesting Party, was informed by those authorities of the penal sanctions to which he would be subject in the case of false or incomplete statements.

Article XVI

Where a document that is sent from a Contracting Party to the other Contracting Party in accordance with the present Treaty is not in the language of the other Contracting Party, a translation of the document into that language shall be sent by the first-mentioned Contracting Party at the same time as the document is sent or as soon as possible after the document is sent.

Article XVII

1. If the extradition of a person is requested concurrently by one of the Contracting Parties and by another State or States, whether for the same offence or for different offences, the requested Party shall decide whether the person is to be extradited to the requesting Party or to the other State or one of the other States.

2. In making a decision the requested Party shall have regard to all the circumstances and, in particular, to:

- a) the provisions in this regard in any Treaties subsisting between the requested Party and the other State or States;
- b) if the requests relate to different offences - the relative seriousness of the offences;
- c) the place or places where the offence was or offences were committed;
- d) the respective dates of the requests;
- e) the nationality and ordinary place of residence of the person; and
- f) the possibility of subsequent extradition to another State.

Article XVIII

1. Where extradition of a person is granted, the person shall be conveyed by the appropriate authorities of the requested Party to a port or airport in the territory of that Party agreed between that Party and the requesting Party.

2. The date on which the person is to be extradited to the requesting Party shall be agreed between that Party and the requested Party.

3. If the person has not been taken over within seven days after the agreed date or such other date as is agreed between the Parties in substitution for that date, the requested Party may release the person from custody.

4. Nothing in the preceding provisions requires the requested Party to surrender a person if he has not been taken over before the expiration of two months from the making of the order for his extradition or of the final decision of the courts of that Party on any application by the person for release from custody or on any appeal by the person against the decision to extradite him.

5. If a person is released from custody in accordance with paragraph 3 of this Article, the requested Party may refuse to extradite the person for the offence concerned.

Article XIX

1. A person extradited shall not:

- a) be kept in custody or tried in the territory of the requesting Party for any offence, other than one for which extradition can be granted under the present Treaty and which is established by the facts in respect of which the extradition is granted, or on account of any matter that does not fall within the present Treaty; or
- b) be extradited by the requesting Party to a third State.

2. The foregoing provisions do not apply:

- a) to offences committed or matters arising after the extradition;
- b) to offences referred to in Article II of the present Treaty in respect of which the requested Party consents to the person being kept in custody or tried;
- c) to the extradition of the person to a third State if the requested Party consents to his being so extradited; or

d) if the person has left the territory of the requesting Party after his extradition and has come back voluntarily to that territory or, if he has not left that territory, at the expiration of thirty days after he has had an opportunity of leaving that territory.

Article XX

1. Where:

a) a person is to be extradited for an offence by a third State to a Contracting Party; through the territory of the other Contracting Party; and

b) the person could be extradited for that offence by the other Contracting Party to the first-mentioned Contracting Party under the conditions of the present Treaty, the other Contracting Party shall, upon request, permit the transit of that person through its territory.

2. A request for transit shall be accompanied by:

a) a copy of the warrant or of a certificate proving the conviction of that person, issued in the territory of the requesting Party, being a copy duly authenticated; and

b) if those documents do not specify the offence for which the person is to be extradited - a document specifying the offence and setting out particulars of the offence.

3. Permission for the transit of a person includes permission for the person during transit to be held in custody by a person nominated by the Contracting Party to which the first-mentioned person is to be extradited.

Article XXI

1. Where:

a) a person who is to be extradited by a third State to a contracting Party is proposed to be transported by aircraft over the territory of the other Contracting Party, without landing in that territory; and

b) the first-mentioned Contracting Party is of the opinion that, if the aircraft were to land in that territory, the transit of that person through that territory would be permitted under Article XX of the present Treaty, the first-mentioned Contracting Party shall notify the other Contracting Party of the proposed transport of the person and shall confirm to the other Contracting Party that, in its opinion, the transport would be in accordance with Article XX of the present Treaty.

2. In the event of an unscheduled landing in the territory of a Contracting Party of an aircraft carrying a person who is being so transported, that Contracting Party may either permit the transit or shall cause the person to be held in custody pending the receipt of a request for transit in pursuance of Article XX of the present Treaty.

Article XXII

1. Where Australia is the requested Party, it shall arrange for the representation of the Republic of Italy in any legal proceedings relating to the extradition of the person sought and shall otherwise represent the interests of the Republic of Italy.

2. Where the Republic of Italy is the requested Party, it shall represent the interests of Australia by all legal means envisaged by its legal system.

3. Except as provided by paragraphs 4 and 5 of this Article, no pecuniary claim arising out of the arrest, detention, examination and surrender of the person sought shall be made by the requested Party against the requesting Party.

4. Expenses relating to the transportation of the person sought from the port or airport referred to in Article XVIII of the present Treaty shall be paid by the requesting Party.

5. If, for the purpose of giving effect to its obligations under paragraph 1 or 2 of this Article, the requested Party engages legal officers or other persons who receive no salary or compensation other than specific fees for acts or services performed, that Party is entitled to receive from the requesting Party the usual payment for those acts or services in the same manner and to the same amount as though the acts or services had been performed in ordinary criminal proceedings under the laws of the requested Party.

Article XXIII

1. Communications between the Contracting Parties shall be conveyed through the diplomatic channel.

2. An application under Article XIV of the present Treaty may also be made by means of the facilities of the International Criminal Police Organisation (Interpol).

Article XXIV

1. On the entry into force of the present Treaty the provisions of the Treaty for the Mutual Surrender of Fugitive Criminals signed at Rome on the 5th day of February 1873 (in this Article referred to as "the Treaty of 1873 ") shall cease to have effect as between the Republic of Italy and Australia.

2. The present Treaty shall apply to any offence committed before its entry into force, provided that the offence would have constituted an offence under the Treaty of 1873 and under Article II of the present Treaty.

Article XXV

Either of the Contracting Parties may terminate the present Treaty at any time by giving notice to the other and, if such a notice is given, the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

Article XXVI

1. The present Treaty is subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. It shall enter into force thirty days after the date of the exchange of instruments of ratification.

DONE in duplicate at Canberra on the twenty-eighth day of November One thousand nine hundred and seventy-three, in the Italian and English languages, each text being equally authentic.

*For the Government
of the Republic of Italy*
LUIGI GRANELLI

*For the Government
of Australia*
DONALD WILLESEE